

CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A.

**SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO
DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI
NAPOLI S.C.P.A.**

Capitolato Speciale di Appalto

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	CARATTERI DEL SERVIZIO
ART. 3	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 4	TRASPORTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE FINALE
ART. 5	AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 6	DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO
ART. 7	SICUREZZA SUL LAVORO
ART. 8	GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
ART. 9	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 10	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 11	RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE
ART. 12	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
ART. 13	CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO AVVALIMENTO
ART. 14	CESSIONE DEI CREDITI
ART. 15	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
ART. 16	DIRETTORE TECNICO DI COMMESSA
ART. 17	SANZIONI E DANNI
ART. 18	RISOLUZIONE E RECESSO
ART. 19	PROTOCOLLO DI LEGALITA', CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO
ART. 20	ISCRIZIONE WHITE LIST
ART. 21	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 22	FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nel Centro Agro Alimentare di Napoli (di seguito, per brevità, anche CAAN), così come meglio definiti in prosieguo, ivi compresi quelli provenienti dalle attività di spazzamento e di pulizia di tutte le superfici coperte e scoperte, afferenti l'area mercatale, nonché la gestione dell'Area di raggruppamento temporaneo dei rifiuti prodotti in loco, da qui in seguito denominata "Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti".

L'attività di trasporto dovrà essere effettuata con l'ausilio di automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti e, quindi, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie e classi idonee all'espletamento del servizio. Allo stesso modo l'attività di recupero e/o di smaltimento dovrà essere effettuata presso impianti regolarmente autorizzati secondo la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in gestione diretta dell'aggiudicatario o convenzionato con lo stesso. E' priorità della Stazione Appaltante avviare a recupero il maggiore quantitativo di rifiuti prodotti. A tale proposito, l'aggiudicatario sarà obbligata a consegnare periodicamente una attestazione della quantità di rifiuti recuperati fornita dall'impianto di conferimento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa del CAAN, il carico dei rifiuti venisse dirottato ad impianti non autorizzati.

Copie di tutte le autorizzazioni (relative al servizio di trasporto nonché agli impianti individuati) dovranno essere consegnate all'Ente appaltante a seguito della aggiudicazione.

Tutte le operazioni dovranno rigorosamente rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'oggetto dell'appalto comprende il servizio di trasporto agli impianti di destinazione finale dei rifiuti prodotti all'interno del Centro Agro Alimentare di Napoli in Volla, ivi inclusi quelli derivanti dalle operazioni di spazzamento, di cui alla categoria "1" classe "F" o superiori e alla categoria "4" classe "F" o superiori, corrispondenti alle tipologie qui di seguito indicate:

- (a) Carta e cartone (150101 imballaggi carta e cartone e 200101 carta e cartone)
- (b) 150102 imballaggi in plastica
- (c) 150106 imballaggi misti (polistirolo - reggette per imballaggi- cellofan, angoliere)
- (d) 150103 imballaggi in legno
- (e) 020304 umido proveniente da scarti vegetali, compreso gli sfalci di potatura dei prati;
- (f) 200303 rifiuti proveniente dallo spazzamento e 200301 indifferenziato

Il quantitativo dei suddetti rifiuti, calcolato in base alla media dell'ultimo triennio (2021-2022-2023) è di circa 2.200 t (duemiladuecento/tonnellate) annuo, così distinto:

- Imballaggi di carta e cartone e carta e cartone: 90 t
- imballaggi in plastica: 90 t
- imballaggi misti (polistirolo e cellofan proveniente anche dal mercato ittico - reggette per imballaggi): 600 t

- imballaggi in legno: 220 t
- umido proveniente da scarti vegetali, compreso l'erba di sfalcio dei prati: 1.200 t
- rifiuti proveniente dallo spazzamento e indifferenziato sono in misura ipotizzata minore/uguale al 2% del quantitativo complessivo prodotto.

Si precisa che i suddetti quantitativi rappresentano un valore non vincolante, ragion per cui, in caso di oscillazioni in eccesso dei rifiuti prodotti, l'Affidataria del servizio non avrà diritto ad alcun riconoscimento di maggiori somme oltre a quelle previste dal presente capitolato e dal disciplinare di gara, né avrà diritto ad alcun indennizzo di sorta nei confronti del CAAN. Altresì, si precisa che, qualora i quantitativi di rifiuti aumentassero rispetto a quelli preventivati, l'Affidataria si obbliga all'adeguamento alla classe superiore, laddove necessario, senza oneri aggiuntivi da parte della Committente.

Sarà a cura dell'impresa Affidataria l'onere economico relativo alle analisi chimiche necessarie ai fini della caratterizzazione per singola tipologia di rifiuto secondo i parametri di legge, e ciò con cadenza almeno annuale. Gli esiti degli esami dovranno essere consegnati al CAAN.

Per quanto concerne gli imballaggi misti il CAAN intende ottimizzare tale differenziazione con particolare riguardo all'EPS (polistirolo espanso). Sarà cura del CAAN identificare ed attribuire il codice EER al solo EPS polistirolo recuperato, in modo da quantificarne il peso annuo prodotto.

Nell'espletamento del servizio l'Affidataria, a seguito dell'operazione di pesa, dovrà fornire, così come previsto dalla normativa vigente in materia, i formulari (FIR) ed il certificato di avvenuto smaltimento, appositamente rilasciato dal titolare dell'impianto al quale i rifiuti vengono conferiti. Si ribadisce, che sarà cura dell'Affidataria consegnare al CAAN periodicamente l'attestazione rilasciata dall'impianto di conferimento della quantità di rifiuti recuperati.

Inoltre, allo scopo di ottenere e di mantenere nel tempo un'alta percentuale di materiale differenziato, l'azienda aggiudicatrice dovrà prevedere, all'inizio del servizio e, quindi, successivamente all'aggiudicazione, la realizzazione di una apposita e mirata campagna di comunicazione e sensibilizzazione sui temi dell'importanza e del valore della raccolta differenziata e della giusta e corretta differenziazione dei rifiuti e degli scarti, che dovrà essere ripetuta almeno una volta all'anno.

Lo scopo della campagna di comunicazione sarà quella di informare gli utenti del CAAN sulla corretta differenziazione dei rifiuti nonché sul corretto utilizzo delle attrezzature e degli strumenti messi a loro disposizione, al fine di ottenere un'alta percentuale di materiale correttamente differenziato.

Allo stesso modo e per gli stessi motivi, l'azienda aggiudicatrice si impegna a tenere un incontro formativo ed informativo che coinvolga tutte le unità di personale addette alla raccolta dei rifiuti all'interno della struttura mercatale di proprietà del CAAN.

Qualora la percentuale di rifiuto differenziato dovesse scendere al di sotto della soglia dell'80% (ottanta per cento), l'azienda aggiudicatrice provvederà ad implementare ed incrementare le campagne di comunicazione, sensibilizzazione e di controllo del corretto uso della raccolta differenziata, fino al raggiungimento del limite minimo dell'80% di materiale differenziato.

Tutte le campagne informative e divulgative dovranno essere preventivamente trasmesse all'Amministrazione del CAAN e dalla stessa accettate ed avallate; allo scopo, il CAAN potrà richiedere variazioni dei contenuti o delle modalità delle suddette campagne informative qualora lo ritenesse necessario e/o opportuno.

Nel caso in cui dovessero essere emanate norme nazionali, regionali ovvero disposizioni e provvedimenti comunali, ivi incluse circolari interpretative e/o simili provvedimenti che obblighino gli Enti, come la società appaltante, a dover raggiungere quote minime di raccolta differenziata, l'azienda aggiudicatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle medesime disposizioni senza alcun onere aggiunto per la Committente.

ART. 2 - CARATTERI DEL SERVIZIO

2.1 Natura del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ed in quanto tale per nessun motivo può essere sospeso e/o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'Impresa aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo PEC, al CAAN, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

In particolare l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulti o meno conforme alle prescrizioni della L.146/90 e s.m.i..

Nel corso dell'appalto l'Impresa aggiudicataria opererà in modo da garantire il rispetto della L.146/90 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed entro 30 giorni dall'inizio del servizio di appalto dovrà comunicare al CAAN gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero.

Non saranno considerati causa di forza maggiore: gli scioperi del personale, assemblee e/o agitazioni in genere, anche non indette dalle OO.SS. e/o in violazione della L.146/90, dipese da cause direttamente imputabili all'Impresa aggiudicataria quali, a titolo di mero esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, la mancata consegna degli indumenti di lavoro, ecc.

Ai soli fini dell'imputabilità dello sciopero all'Impresa aggiudicataria, si specifica che per personale dell'Impresa aggiudicataria si intende sia quello addetto al cantiere del CAAN che quello che è stato, o è, comunque alle dipendenze dell'Impresa anche su cantieri diversi.

2.2 Sostituzione dell'Impresa aggiudicataria

Nel caso di abbandono e/o sospensione del servizio, per qualunque motivo, inclusi quelli di forza maggiore, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il CAAN potrà sostituire senza formalità di sorta l'Impresa affidataria per l'esecuzione del servizio con altra Impresa. Il ricorso all'intervento sostitutivo comporterà l'esercizio, da parte del CAAN, della rivalsa nei confronti dell'Impresa aggiudicataria ai fini del recupero di tutte le spese sostenute, che potrà essere effettuato anche a mezzo di trattenuta sui corrispettivi, indipendentemente dalle sanzioni separatamente applicabili.

2.3 Sospensione del conferimento

Nel caso in cui la sospensione del conferimento dei rifiuti dovesse superare la durata di ore 24, l'Impresa sarà tenuta a completare il servizio entro un termine della durata pari a quello di sospensione. Decorsi

inutilmente tali termini, il CAAN potrà sostituirsi all'Impresa aggiudicataria, senza formalità di sorta, con qualunque mezzo di cui disponga al momento ed indipendentemente dalla quantità e dalla tipologia di rifiuti da prelevare, con rivalsa delle spese, a mezzo di trattenuta sui corrispettivi dovuti all'Impresa.

ART. 3

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La movimentazione dei rifiuti dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio ai fruitori della struttura mercatale, né danno all'ambiente.

Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative:

3.1 Orari

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere assicurato tutti i giorni dell'anno compresi i festivi anche se istituiti ex novo nel corso dell'appalto.

3.2 Esecuzione del Servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere svolto in maniera tale da assicurare che non ci sia giacenza di rifiuti presso l'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti e che lo stesso sia costantemente pulito.

I cassoni dovranno essere costantemente puliti, lavati e disinfestati.

Durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il rispetto di tutto quanto previsto dalle leggi vigenti, in particolare di tutte le vigenti normative in materia di Igiene e Sicurezza Ambientale.

3.3 Automezzi ed Attrezzature dell'Impresa

L'Impresa dovrà disporre sin dal momento dell'inizio dell'appalto di automezzi, cassoni ed attrezzature necessari per l'espletamento del servizio:

- a) Il numero dei cassoni dovrà essere tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio ed in ogni caso non potrà essere inferiore al numero minimo previsto per le tipologie di rifiuti prodotte. I cassoni dovranno essere tassativamente a tenuta stagna. L'impresa dovrà, altresì, dotarsi di cassoni e/o compattatori da collocare presso alcune strutture commerciali quali piattaforme logistiche e magazzini depositi presenti all'interno del CAAN, che durante particolari periodi dell'anno e non solo, anche in relazione ad una maggiore commercializzazione, ne facessero richiesta. Tale fornitura, rientrante nell'importo dell'appalto, è utile all'Affidatario per una ottimizzazione del servizio sotto il profilo della lavorazione e della tempistica rispetto alle normali operazioni di svuotamento dei singoli contenitori nei cassoni.
- b) L'Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare e dotarsi di automezzi che dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica.

In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima:

- Tutte le attrezzature dovranno essere revisionate ed in perfetto stato di efficienza.
- Tutti i dispositivi di sicurezza, previsti per le macchine operatrici, dovranno essere in perfetto stato di funzionamento.

- c) Per tutti gli automezzi dovrà essere fornita attestazione dell'avvenuta revisione periodica, con esito positivo, da parte della M.C.T.C. oltre a valida attestazione di efficienza e regolarità delle attrezzature. Tutti gli automezzi dovranno essere presenti nell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti necessaria all'espletamento del servizio oggetto della gara.
- d) L'Affidatario dovrà dotarsi, a proprie cure e spese, di un carrello elevatore (muletto) a forche rotanti per consentire la corretta movimentazione ed il corretto svuotamento dei contenitori utilizzati per il trasporto dei rifiuti nella suddetta area, negli appositi cassoni.
- e) L'Affidatario, ancora, deve provvedere alla fornitura a propria cura e spesa di almeno 30 contenitori compatibili con le attrezzature che si intende utilizzare nella gestione del servizio, con i mezzi della società che si occupa della raccolta differenziata e con le relative modalità operative di raccolta. In particolare sono richiesti idonei contenitori "binz" in plastica, dimensione 1000 x 1200 x 750 mm, necessari per il trasporto della frazione umida (scarti di frutta e ortaggi). Tali contenitori dovranno essere rigorosamente muniti di fasce alla base che ne impediscono il rilascio in fase di ribaltamento durante lo svuotamento nei cassoni.
- f) Il servizio, non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.
- g) L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a sostituire gli automezzi, i cassoni e i contenitori binz qualora ciò si rendesse necessario.
- h) Tutte le spese derivanti da acquisto, manutenzione e sostituzione di mezzi, cassoni ed attrezzature resteranno a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

3.4 Personale

L'Impresa s'impegna ad osservare tutte le disposizioni di cui al C.C.N.L. riferito al personale dipendente da Imprese esercenti Servizi di Igiene Ambientale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, tenendo comunque indenne il CAAN da qualunque conseguenza negativa che dovesse scaturire a seguito della mancata osservanza da parte dell'Impresa degli impegni e degli obblighi di cui innanzi.

L'Impresa s'impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti i propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il personale è tenuto ad accettare, senza potersi rifiutare, le disposizioni che, nell'interesse del servizio, potranno essere impartite all'istante dai Responsabili designati dal CAAN.

3.5 Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti

L'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti è unica, è recintata ed occupa un'area che in parte ricade sotto al viadotto SP1 ed in parte ricade in un'area scoperta del Centro Agro Alimentare di Napoli; è adibita ad area di stoccaggio momentaneo dei rifiuti provenienti dalle operazioni di raccolta presso le strutture mercatali, aree di parcheggio e piazzali.

L'Affidatario ha l'onere di dotare, a propria cura e spesa, l'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti di appositi cassoni scarrabili e/o compattatori che dovranno essere disposti, nel rispetto delle norme di igiene ambientale e di sicurezza, negli spazi appositamente individuati, in numero sufficiente a recepire, in ogni momento, i rifiuti prodotti e raccolti nelle aree del CAAN, in modo differenziato. Gli stessi dovranno essere idonei all'uso e compiutamente attrezzati per l'espletamento del servizio.

L'Affidataria dovrà dotarsi di cassoni di riserva, oltre a quelli sufficienti per il servizio, onde evitare emergenze imprevedute in ordine ad una maggiore produzione di rifiuto.

I cassoni necessari per l'esecuzione del servizio dovranno avere la capacità minima di 28 mc cadauno.

L'Affidatario, inoltre, deve mettere a disposizione dell'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti, a proprie cure e spese, di un carrello elevatore (muletto) a forche rotanti per consentire la corretta movimentazione ed il corretto svuotamento dei contenitori utilizzati per il trasporto dei rifiuti nella suddetta area, negli appositi cassoni.

L'Affidatario, ancora, deve provvedere alla fornitura a propria cura e spesa delle attrezzature di cui all'art. 3 punto 3) lett. e) del presente capitolato.

I rifiuti, di qualsiasi tipologia essi siano, dovranno essere trasportati, entro e non oltre le 72 ore di giacenza nell'Area Deposito Temporaneo, presso gli impianti autorizzati con idonei auto compattatori e/o cassoni a tenuta adeguatamente coperti.

È fatto, inoltre, obbligo alla ditta Affidataria del servizio di procedere alla immediata sostituzione dei cassoni, dei contenitori-binz, dei compattatori e di tutte le attrezzature fornite, per guasti, rottura o per altri motivi che ne compromettano la funzionalità e/o la idoneità agli usi stabiliti.

È fatto, altresì, obbligo alla ditta Affidataria del servizio di procedere all'immediato ricambio dei cassoni e dei compattatori al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti e di svuotamento dei contenitori/binz.

La frazione organica, nonché i rifiuti in carta e cartone devono adeguatamente essere protetti dagli agenti atmosferici.

L'Affidataria del servizio deve adottare idonee misure per garantire al massimo il contenimento di effluvi maleodoranti provenienti dall'Area Deposito temporaneo dei rifiuti.

I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La responsabilità della gestione dell'intero servizio ricade esclusivamente in capo all'Affidataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare che nell'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti ci sia perfetta pulizia delle zone sottostanti e circostanti i cassoni ed i cumuli, comunque e dovunque formati, e ciò mediante l'utilizzo di proprio personale qualificato, addestrato per gestire le diverse tipologie di rifiuti, nonché adeguatamente formato in materia di sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incendi.

Tutti i rifiuti, quotidianamente raccolti nelle aree del CAAN e successivamente trasportati nell'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti, devono essere sottoposti ad un esame visivo da parte del personale dell'Affidataria del servizio, al fine della individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie

con lo scopo di effettuare una corretta separazione. Soltanto successivamente, ed all'esito di tale predetto controllo, potranno essere conferiti negli appositi cassoni.

L'Affidataria, inoltre, dovrà assicurare la gestione dell'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti con un proprio dipendente per un periodo di 8 ore giornaliere nelle giornate dal lunedì al sabato e di 4 ore giornaliere la domenica e nei giorni festivi.

Il servizio dovrà essere espletato nell'osservanza dei principi di cui al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e sue successive modifiche od integrazioni ed in ossequio al dettato del D.Lgs. n. 81/08 e ss.ii.mm.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, **compresi quelli connessi all'attività di gestione dell'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti**, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Aggiudicatario che è obbligato a tenere indenne il CAAN da qualsiasi responsabilità conseguente.

ART. 4

TRASPORTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE FINALE

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a sue spese, al trasporto, con automezzi autorizzati dall'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, dei rifiuti raccolti agli impianti di destinazione qualsiasi sia la distanza dal CAAN.

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 1.500.000,00 (unmilioneconquecentocentomila/00) iva esclusa, così suddiviso:

- € 1.470.000 per prestazioni soggette a ribasso e € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara del servizio è determinato relativamente all'espletamento delle seguenti attività:

- allestimento e gestione, a mezzo di 1 (una) unità lavorativa, dell'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti comprendente la fornitura di cassoni e compattatori, contenitori, binz e muletto;
- servizio di trasporto e smaltimento/recupero rifiuti di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Per i rifiuti differenziati, imballaggi di carta e cartone e carta e cartone, l'Affidataria dovrà corrispondere al CAAN l'importo di € 60,00/T. Tale corrispettivo sarà decurtato mensilmente dall'importo determinato per il servizio prestato.

Per i rifiuti differenziati, quali imballaggi in plastica, plastica, carta, imballaggi in carta e cartone, legno, imballaggi in legno, polistirolo, reggette per imballaggi e imballaggi misti, l'Affidataria sarà autorizzata dal CAAN a percepire i contributi previsti dalle norme vigenti ed erogati dai vari consorzi.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è prevista in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio, che risulterà da apposito verbale debitamente sottoscritto dal rappresentante legale del CAAN e dal rappresentante legale dell'Impresa aggiudicataria.

Il CAAN si riserva la facoltà di rinnovare il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per una durata di 6 mesi, tempo necessario per l'espletamento del nuovo bando di gara.

Il CAAN esercita tale facoltà, comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza del contratto, ivi compreso l'eventuale suddetto rinnovo, può essere prorogato ai medesimi patti e condizioni, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo soggetto appaltatore.

Per converso, poiché il CAAN persegue per la propria attività sociale anche il raggiungimento di obiettivi di ecocompatibilità ed ecosostenibilità, specie avuto riguardo al riutilizzo dei rifiuti prodotti, laddove fossero realizzati, anche da parte di soggetti terzi, progetti tesi al riutilizzo, in particolar modo della frazione umida prodotta proveniente da scarti vegetali, che comportino una riduzione del relativo quantitativo superiore al 20% di quello previsto per le singole tipologie di rifiuti, le parti si riservano di addivenire ad una proroga contrattuale riparametrando in termini economici l'importo di appalto in proporzione alle quantità conferite a servizio dei predetti progetti di riutilizzo del rifiuto.

Inoltre, qualora il quantitativo dell'EPS (polistirolo espanso), alla fine del primo anno di appalto, per effetto della migliore ottimizzazione della differenziazione dei rifiuti, dovesse raggiungere un quantitativo superiore al 10% di quello indicato nel presente disciplinare come "imballaggi misti" e, qualora fossero realizzati, anche da parte di soggetti terzi, progetti tesi ad una specifica destinazione di recupero e/o riciclo, le parti si riservano di addivenire ad una proroga contrattuale riparametrando in termini economici l'importo di appalto in proporzione al quantitativo di EPS prodotto e avviato ad altra destinazione.

Poiché la società Centro Agro Alimentare di Napoli è in procedura di concordato preventivo, 30 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità verrà verificata in contraddittorio la continuità e la piena operatività aziendale, subordinando alla stessa il prosieguo contrattuale.

ART. 7

SICUREZZA SUL LAVORO

L'Affidatario ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente in materia e si fa carico di adottare i relativi ed opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di coloro i quali dovessero collaborare, a qualsiasi titoli, con gli stessi. In particolare, assicura la piena osservanza delle norme riportate dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modifiche od integrazioni.

L'individuazione delle specifiche misure atte a eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività proprie del CAAN e quelle oggetto dell'appalto è contenuta nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, che verrà trasmesso all'Affidatario in allegato alla comunicazione di aggiudicazione definitiva e richiesta documentale per la sottoscrizione del contratto di appalto.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

8.1 La garanzia provvisoria, è stabilita in € 30.000,00 (trentamila/00) pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara. La garanzia provvisoria deve essere costituita a mezzo polizza fideiussoria rilasciata da imprese

bancarie, assicurative o società di intermediazione finanziarie, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti, in analogia a quanto prescritto dall'art. 106 del D. lgs. n. 36/2023.

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del CAAN ed avere validità non inferiore a 180 giorni della data di presentazione dell'offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'Aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

8.2 L'Aggiudicatario, costituirà a proprie spese, entro quindici giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto di appalto, una garanzia definitiva corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o società di intermediazione finanziarie, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti, in analogia a quanto prescritto dall'art. 106, comma 3, D. Lgs. 36/2023.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria dovrà essere incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso dovesse essere superiore al 20% l'incremento della garanzia fidejussoria sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In caso di escussione della cauzione, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a reintegrarla, entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fidejussoria dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 c.c.; dovrà, inoltre, espressamente prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice e non documentata richiesta scritta da parte del Committente, prevedendo l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

Quanto sopra anche nelle ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'Aggiudicatario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria.

Qualora l'impresa aggiudicataria non effettui la costituzione della garanzia definitiva nei termini stabiliti dal CAAN, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione disponendo l'incameramento della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e riservandosi la facoltà di affidare il servizio in oggetto al concorrente che segue in graduatoria.

Il CAAN è autorizzato ad escutere la fidejussione a garanzia oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali, per danni ovvero per condotte dannose imputabili alla medesima Impresa.

In caso di ingiustificata interruzione del servizio, la fidejussione è incamerata a titolo di penale a favore del CAAN senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

ART. 9

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicataria si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

In applicazione dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.

I pagamenti effettuati in dipendenza del contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico su c/c bancari o postali dedicati accesi presso istituti bancari o postali dall'Aggiudicataria i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati al CAAN.

L'Aggiudicataria è obbligata a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione

ART. 10

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avrà luogo entro 15 giorni dalla ricezione, a mezzo PEC, da parte dell'Impresa risultata aggiudicataria, della formale comunicazione scritta di aggiudicazione definitiva inviata dal CAAN e previa presentazione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara. Il contratto sarà prodotto nella forma della scrittura privata con sottoscrizione delle parti contraenti.

Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro, nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti il servizio, sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria. Nel caso di mancata stipula del contratto da parte dell'Impresa risultata aggiudicataria, nei termini indicati al 1° comma del presente articolo, il CAAN potrà dichiarare decaduta l'aggiudicataria. L'Impresa perderà la somma depositata a titolo di cauzione per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del CAAN di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso il CAAN avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara alla prima Impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi.

Sono altresì, a carico dell'Aggiudicatario le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di gara.

L'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare al CAAN le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto.

ART. 11

RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO, COPERTURA ASSICURATIVA

Nell'esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone e alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché le attrezzature e mezzi corrispondono alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, **compresi quelli connessi all'attività di gestione dell'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti**, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Aggiudicatario che è obbligato a tenere indenne il CAAN da qualsiasi responsabilità conseguente.

Resterà, inoltre, in capo all'Aggiudicatario ogni e qualsivoglia responsabilità di natura civile e/o penale per danni a terzi causati da fatti inerenti all'esecuzione del servizio. L'Aggiudicatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il CAAN e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa e ottenere la preventiva approvazione del CAAN, a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile per i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto e con l'estensione nel novero dei terzi, del CAAN e dei suoi dipendenti. La polizza dovrà, altresì, essere vincolata a favore del CAAN e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere pari a € 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa. **Nel caso di giudizio il CAAN dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.**

L'Aggiudicatario dovrà fornire al CAAN, copia della suddetta polizza assicurativa entro quindici giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, **pena il pagamento della penale automatica di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna senza necessità di previa messa in mora.**

ART. 12

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario dovrà:

- a) Dotarsi, di almeno **due linee telefoniche** e una casella e-mail, tutte operanti 24 ore su 24. Tutte le comunicazioni inerenti il servizio trasmesse a tali recapiti dal CAAN si riterranno come recapitate **direttamente all'Impresa aggiudicataria e personalmente al suo legale rappresentante.**
- b) Possedere la **dotazione minima di automezzi** in disponibilità per l'espletamento del servizio;

- c) Consegnare al CAAN, prima dell'inizio del servizio copia autentica delle autorizzazioni idonee al trasporto rifiuti oggetto della gara e autorizzazioni degli impianti di cui vorrà usufruire per il destino dei rifiuti prodotti durante il servizio oggetto dell'appalto;
- d) Consegnare al CAAN, prima dell'inizio del servizio, il proprio **documento di valutazione dei rischi**, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08, corredato delle statistiche aziendali infortuni degli ultimi tre anni con l'indicazione degli indici di frequenza e di gravità; fornire su base semestrale il report degli indicatori di frequenza e gravità degli infortuni; nel caso in cui i dati relativi ad un semestre dovessero individuare un peggioramento rispetto al semestre precedente allegare al report un piano di azioni correttive tempificato;
- e) Consegnare al CAAN la certificazione che attesti l'assolvimento degli obblighi di legge relativamente alla formazione dei propri dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) Consegnare al CAAN periodicamente l'attestazione rilasciata dall'impianto di conferimento della quantità di rifiuti recuperati.
- g) Provvedere a consegnare entro 30 giorni dall'inizio del servizio un **piano particolareggiato** per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.
- h) Provvedere a posizionare i cassoni necessari presso l'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti idonei all'esecuzione del servizio. I cassoni dovranno avere la capacità minima di 28 mc cadauno.
- i) Segnalare ad horas, al CAAN, ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio.
- j) Provvedere al trasporto e smaltimento/recupero anche di **rifiuti di tipo diverso** da quelli di cui al presente capitolato, su semplice richiesta del CAAN. Per detta prestazione eccezionale verrà corrisposto all'Impresa il rimborso della relativa spesa, da concordarsi separatamente con il CAAN. Nel caso in cui l'impresa affidataria non sia abilitata al trasporto e smaltimento/recupero della tipologia di rifiuto da smaltire, il CAAN provvederà a richiedere l'intervento ad altra impresa abilitata.
- k) Presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso il competente ufficio del CAAN a mezzo di un suo responsabile per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie;
- l) Segnalare il nominativo del responsabile indicato per sostituirla e rappresentarla con nota formale da fornire al CAAN. Il responsabile dovrà essere dotato di poteri decisionali al fine di rendere immediate le eventuali disposizioni impartite dal CAAN. La nomina del rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione;
- m) Per i rifiuti differenziati, imballaggi carta e cartone e carta e cartone, l'Affidataria dovrà corrispondere al CAAN l'importo di € 60,00/T. Tale corrispettivo sarà decurtato mensilmente dall'importo determinato per il servizio prestato.

Viene inoltre precisato che:

- n) Il CAAN richiederà all'Impresa aggiudicataria, propedeuticamente all'aggiudicazione definitiva, la presentazione della documentazione comprovante le autocertificazioni presentate nel corso della

procedura di gara. L'Impresa aggiudicataria sarà obbligata alla presentazione di detta documentazione, pena l'esclusione dalla gara;

- o) All'Impresa aggiudicataria è **fatto divieto di subappaltare** o concedere anche parzialmente il servizio sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e con riserva di azione per risarcimento di ogni danno o spesa;
- p) All'Impresa aggiudicataria è fatto **divieto di cedere il contratto** a pena di nullità;
- q) All'Impresa aggiudicataria è fatto **divieto di cedere a terzi il credito** vantato nei confronti del CAAN a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del presente appalto;
- r) L'Impresa è responsabile di quanto prelevato e trasportato agli impianti di smaltimento;
- s) L'Impresa aggiudicataria è responsabile dello stato d'uso delle attrezzature proprie o ricevute in comodato o comunque di cui abbia la disponibilità.

Tutte le migliorie eseguite dall'Affidatario, in relazione al progetto tecnico presentato in sede di gara, resteranno di proprietà del CAAN, senza che l'Affidatario, al termine dell'appalto ne reclami la restituzione.

ART. 13

CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO - AVVALIMENTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto.

È fatto divieto del ricorso all'avvalimento.

È espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e refusione dei danni causati al CAAN, poiché trattasi di servizio di modesta entità tecnico-organizzativa e non suscettibile di essere agevolmente suddiviso in sottocategorie di lavorazioni.

ART. 14

CESSIONE DEI CREDITI

È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto.

ART. 15

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto dovuto all'Impresa aggiudicataria sarà corrisposto dal CAAN in rate mensili posticipate. Sarà cura dell'Affidataria decurtare dalle rate mensili il corrispettivo relativo alle quantità di imballaggi di carta e cartone e carta e cartone di cui all'art. 5 del presente capitolato. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione.

Si precisa, che il Centro Agroalimentare di Napoli S.c.p.A. rientra nel perimetro del meccanismo di "Split Payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.

Per quanto sopra, tutte le fatture emesse devono attenersi al suddetto regime IVA, evidenziando nel corpo delle fatture: Operazione con scissione dei pagamenti ex Art. 17-ter DPR 633/72.

Il pagamento è inoltre subordinato alla regolarità del DURC.

ART. 16

DIRETTORE TECNICO DI COMMESSA

Il CAAN nominerà un Direttore Tecnico di Commessa per verificare e controllare in corso d'opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza, da parte dell'Affidatario, di tutte le prescrizioni contrattuali, in conformità anche a quanto stabilisce l'art. 1662 del c.c.

I controlli da parte del CAAN e le prescrizioni dettate dal Direttore Tecnico di Commessa o dai suoi incaricati non sollevano l'Affidatario dalle proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.

Il Direttore Tecnico di Commessa impartisce all'Affidatario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine.

Le comunicazioni nei confronti dell'Affidatario, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo mail.

ART. 17

SANZIONI E DANNI

In caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, il CAAN potrà comminare una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00.

In caso di mancata esecuzione del servizio, verrà comminata una penale pari all'ammontare della penale massima.

L'importo della penale varierà a seconda della gravità dell'evento.

La seconda sanzione riscontrata nello stesso mese sarà raddoppiata.

In caso di inadempienze riscontrate, saranno applicate le seguenti penali per ogni singolo evento negativo:

<i>Attività non svolta regolarmente</i>	<i>Penale euro/evento</i>
Numero insufficienti di cassoni, idonei ed attrezzati per l'espletamento del servizio	100,00
Mancata sostituzione dei cassoni e dei compattatori per guasti o altri motivi	500,00
Mancata sostituzione dei contenitori-binz per rottura o altri motivi	100,00
Mancato conferimento dei rifiuti entro le 72 ore di giacenza	1.000,00

Mancata esposizione cartellonistica all'ingresso dell'Area di Deposito Temporaneo dei rifiuti indicante le norme per il conferimento dei rifiuti	100,00
Mancata presenza del personale addetto presso l'Area Deposito Temporaneo dei Rifiuti durante le ore di apertura	100,00

La mancata esecuzione del servizio per l'intera durata di due giorni, anche non consecutivi e non giustificabili per causa di forza maggiore, comporterà una penale pari all'ammontare della penale massima e sarà considerata inadempienza gravissima e potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto. Parimenti il contratto potrà essere risolto allorquando inosservanze delle prescrizioni contrattuali da parte dell'Impresa saranno considerate dal CAAN inadempienze gravi.

La violazione degli obblighi contrattuali, rilevata con le modalità già indicate, sarà contestata all'Impresa interessata per iscritto con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro 10 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico.

La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del CAAN. Decorso inutilmente il termine sarà emessa senza ulteriori comunicazioni nota debito a carico dell'Impresa inadempiente. All'Impresa sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il relativo importo verrà trattenuto dal primo pagamento utile successivo. Il CAAN si riserva, oltre che l'applicazione delle penali previste, di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In ogni caso, l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del CAAN a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al CAAN per qualsiasi motivo.

ART. 18

RISOLUZIONE E RECESSO

18.1 - Risoluzione

Fatto salvo quanto disposto dal presente capitolato il contratto si considererà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dal CAAN;
- b) venga accertata da parte del CAAN o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte del CAAN **la cessione del contratto, il subappalto o la cessione dei crediti** da parte dell'Impresa;
- d) si verifichi **la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale** delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- e) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- f) si verifichi la mancata prestazione della **garanzia assicurativa** di cui all'art. 11 del presente capitolato;
- g) si verifichi la mancata costituzione della fidejussione definitiva di cui all'art. 5.2 del presente capitolato.

- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- i) nel caso di esito negativo delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- j) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero la stessa sia assoggettata alle misure previste dalla **normativa antimafia**;
- k) nel caso di **reiterati inadempimenti** dell'Impresa aggiudicataria;
- l) qualora sia stato depositato contro l'Impresa aggiudicataria un ricorso ai sensi della **legge fallimentare** o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa aggiudicataria;
- m) qualora l'Impresa aggiudicataria perda **i requisiti minimi richiesti**;
- n) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ambiente, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- o) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante all'affidamento del servizio.

Il contratto, si intenderà, inoltre, risolto di pieno diritto senza necessità di previa diffida, allorquando l'Affidatario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Nelle predette ipotesi il CAAN darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

18.2 - Recesso

Il CAAN si riserva il diritto di recedere dal vincolo contrattuale.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CAAN.

In caso di recesso l'Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.

In tale ipotesi l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 19

PROTOCOLLO DI LEGALITA', CODICE ETICO, MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario è obbligato al rispetto di quanto sancito dal protocollo di legalità sottoscritto dal CAAN e la Prefettura di Napoli in data 01.02.2008 e dal Patto di Integrità (allegati al presente capitolato), nonché dal Codice Etico ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, dal modello di gestione e controllo ex L. n. 231/2001 e dal codice di comportamento adottati dal CAAN, disponibili per la consultazione sul sito web aziendale www.caan.it nella sezione denominata "Società Trasparente".

ART. 20

ISCRIZIONE WHITE LIST

L'Aggiudicatario dovrà essere iscritto o aver presentato formale istanza di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi da 52 - 57, della L. n. 190/2012 nonché dal D.P.C.M. del 18.04.2013 (cd. White List) tenuto presso la Prefettura di competenza, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Tale iscrizione dovrà essere tenuta per l'intera durata dell'appalto.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini del presente appalto e non verranno né comunicati né diffusi.

Il titolare del trattamento è il C.A.A.N.

ART. 22

FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il CAAN e l'Impresa sarà competente in via esclusiva il foro di Nola.

Volla, 30.03.2024

Il Presidente
Dr. Carmine Giordano